



Università degli Studi della Tuscia Viterbo

Oggetto: Chiarimento su applicazione IVA (ordine iscrizione convegno società estera ma con P.IVA italiana)

Quesito a mezzo e-mail del 11/12/2024

Il dott. Stefano Meschini propone il seguente quesito:

Questa Università ha stipulato con AVIS l'allegato contratto di noleggio dell'auto del Rettore, firmato su delega del Rettore (allegato il relativo D.R.) dalla Responsabile dell'Ufficio Acquisti Amm.ne centrale e Economato (Federica Cingolani) che è anche intestataria della carta di credito utilizzata come modalità (obbligatoria) di pagamento.

E' pervenuta l'allegata prima fattura dell'AVIS, intestata all'Università, che non riporta la scissione dell'IVA; la fattura è già stata addebitata come previsto sulla carta di credito e deve essere registrata e contabilizzata.

Si chiede un parere sulla correttezza della non applicazione dello split payment IVA sulla fattura in tali tipologie di operazioni, anche in considerazione dell'allegata Risposta AdE all'interpello n. 111 del 2018, riguardante operazioni di acquisto pagate con carta di credito.

Si allega anche il buono d'ordine ed il Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo economale e l'utilizzo delle carte di credito.

Cordiali saluti.

Allegati:

- BO STIS 101_24 - AVIS BUDGET ITALIA_noleggio auto Rettore-signed;
- Contratto noleggio AVIS;
- DR 593_2024 DELEGA FIRMA CONTRATTO;
- fatt. AVIS;
- Fatt.Elettr.AVIS;
- Reg.to-fondo-econ.-carte-cred.-2022.

Esame e risposta al quesito del 27/12/2024

In merito al quesito proposto, si osserva, in primo luogo, che il regolamento dell'Ateneo per la gestione del fondo economale e l'utilizzo delle carte di credito (emanato con D.R. n. 189/16 del 12.03.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 01.06.2021, modificato con D.R. n. 674/22 del 22.12.2022), pervenuto in visione e oggi in vigore, nell'art. 4 (Utilizzo del Fondo), comma 2, prevede che *“Per le spese programmabili, si ricorre ad acquisti tramite il mercato elettronico, evitando il pagamento mediante il Fondo economale”*. Nello stesso articolo 4, comma 1 fra le spese



il cui elenco è tassativo, per cui è ammesso l'utilizzo del fondo economale, non figura il noleggio di autovetture. La parte seconda del regolamento dedicata all'utilizzo delle carte di credito, all'art. 9 (Spese Ammissibili), comma 2, prevede che *“L'uso della carta di credito istituzionale è consentito esclusivamente per acquisto di beni e di servizi, anche tramite commercio elettronico, nel rispetto della normativa in materia ed in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) per acquisti straordinari ed urgenti il cui rinvio potrebbe comportare un comprovato danno economico per l'Università; b) per acquisti per i quali si configura per l'Ateneo un rilevante e documentato risparmio rispetto al ricorso ai mezzi di pagamento ordinari; c) nel caso in cui la carta di credito rappresenti l'unica forma di pagamento accettata dal fornitore”*. La circostanza che per il servizio in questione venga utilizzata la carta di credito, non viene evidenziata nel DR che ne ammette l'utilizzo e non trova la necessaria precisazione neppure nell'ordine per escludere la casistica dell'inammissibilità della spesa sostenuta attraverso questo strumento (infatti il comma 3 prevede che *“Le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 sono a carico del titolare utilizzatore della carta a fronte di ogni utilizzo della carta stessa”*)¹. Inoltre l'art. 11 (Modalità di utilizzo e responsabilità correlate), al comma 1 prevede che *“L'utilizzo della carta, non delegabile a terzi, non esonera il titolare dal rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti”*, infatti l'ordine riporta il CIG e l'operazione deve rientrare nei principi della tracciabilità dei pagamenti e negli altri requisiti e condizioni richiesti per gli acquisti da parte di pubbliche amministrazioni.

In merito agli aspetti fiscali che sono comunque collegati all'operazione, non trattandosi di acquisto effettuato tramite i fondi economali, ma attraverso la carta di credito che ha una sua propria distinta disciplina, si deve ritenere non derogabile per il caso specifico la necessità di ricondurre al regime Iva split payment anche la fattura in questione. In questo senso costituisce conferma l'indicazione della risposta ad interpello n. 118 del 2011 da parte dell'Agenzia delle entrate.

La deroga all'applicazione del regime split payment può derivare dal pagamento della spesa con carta di credito e senza che vi sia rilascio di fattura da parte del committente e all'ulteriore condizione che si tratti di una operazione relativa alla cassa economale² e non ad un normale acquisto come messo in risalto dal regolamento in precedenza richiamato.

Pertanto, riguardo al caso oggetto del quesito, dal momento che il fornitore ha emesso fattura senza applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'Ateneo, anche se la fattura risulta già

¹ Questo aspetto andrebbe sanato con apposito atto di precisazione relativamente all'acquisto e al contratto stipulato.

² In questo senso l'interpretazione delle circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015 ammettono per le spese della cassa economale la disciplina derogatoria dalle regole dell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972.

**STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI**

Marco MAGRINI – Revisore Legale – Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 523/A
Roberta COVERI – Revisore Legale – Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 570/A

pagata, dovrà richiedere l'emissione di apposita nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 e l'emissione di una nuova fattura recante l'indicazione "scissione dei pagamenti" attraverso la quale l'Ateneo potrà adempiere ai propri obblighi chiedendo altresì il rimborso della quota dell'IVA che dovrà essere riversata all'erario come avviene nella normalità degli acquisti di cui al regime split payment.

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti

Marco Magrini